REGOLAMENTO COMUNALE PER IL

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Articolo 1
Norme generali

1) Per assistenza domiciliare si intende quel complesso di servizi a carattere sociale, che ha come obiettivo principale quello di evitare la istituzionalizzazione della persona disabile o anziana consentendole di restare inserita nel proprio nucleo familiare e nel proprio originario ambiente sociale.
2) Tali finalità sono perseguite attraverso la continuità di una serie di prestazioni a domicilio dell'interessato coinvolgendo la corresponsabilizzazione dell'utente e dei suoi familiari. Tutte le iniziative saranno assunte nel quadro del programma di assistenza domiciliare integrata, come previsto dalla normativa vigente: L.R.38/96, L.328/00, L.104/92, e D.Lgs 109/98.

Articolo 2
Definizione e finalità

1) L'assistenza domiciliare è un servizio di base costituito da un'insieme di interventi che si svolgono prioritariamente a domicilio dell'utente con lo scopo di:
   a) favorire l'autonomia della persona, la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, evitando l'isolamento dell'utente;
   b) Perseguire l'obiettivo di evitare il ricorso all'istituzionalizzazione impropria potenziando le capacità residuali del soggetto e/o del nucleo familiare attraverso prestazioni sociali, sanitarie, e di aiuto alla persona rese a domicilio;
   c) Ridurre gli stati di emarginazione fisica e psicologica;
   d) Superare il senso di insicurezza dell'assistito stimolandolo e sostenendolo a mantenere ruoli ed interessi nella vita di relazione;
   e) favorire l'integrazione e il collegamento fra i servizi socio-sanitari in grado di concorrere all'autonomia della persona.

Articolo 3
Destinatari del servizio

1) Sono potenziali utenti del servizio di assistenza domiciliare, tutti i cittadini in situazione di disagio sociale residenti nel territorio del Comune di Santi Cosma e Damiano.

2) In particolare possono fruire del servizio:
   a) persone anziane a partire dai 65 anni, parzialmente, temporaneamente o totalmente non autosufficienti, che vivono soli o in un contesto familiare che non possa offrire loro adeguato sostegno;
   b) persone portatrici di handicap ossia coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che vivono in un contesto familiare non in grado di offrire loro un totale sostegno;
   c) minori disabili;
   d) minori appartenenti a nuclei familiari in difficoltà organizzative o pedagogiche e socio-economiche;
   e) minori e nuclei familiari a rischio sociale.

Articolo 4
Prestazioni del servizio

1) Il servizio di assistenza domiciliare assicura le seguenti prestazioni:
   a) aiuto domestico: governo e pulizia della casa, disbrigo delle pratiche burocratiche, spese, preparazione dei pasti e commissioni varie, attività di lavanderia.
   b) Prestazioni socio-assistenziali:
      b.1) accompagnamento per visite mediche e terapia presso ambulatori e ospedali, accompagnamento per brevi passeggiate; il servizio di accompagnamento di cui sopra è subordinato all'impossibilità assoluta da parte dell'utente a provvedervi in altro modo. Il servizio, prevede, in via occasionale l'accompagnamento presso strutture del distretto di riferimento, nell'ordine di 1 (uno) o 2 (due) interventi nell'arco dell'anno. In casi di particolare rilevanza possono essere previsti accompagnamenti in strutture fuori regione, dietro segnalazione del Servizio Sociale;
      b.2) accompagnamento di minori disabili gravi al fine di garantire la frequenza scolastica.
   c) Prestazioni igienico-sanitarie, in collaborazione con il servizio infermieristico della ASL: aiuto per l'igiene personale, aiuto nell'assunzione dei pasti, controllo della terapia.

Articolo 5
Organizzazione del servizio

1) Il Servizio è organizzato dall'Uffico Servizi Sociali del Comune. In caso di interventi integrati il servizio è organizzato in collaborazione con il CAD.
2) La gestione del servizio può essere affidata a cooperative o associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale.
3) L'ufficio Comunale competente cura l'organizzazione, il coordinamento e la verifica del servizio.
4) Su iniziativa della Giunta Comunale può essere costituita una commissione Assistenza Domiciliare, composta dal Sindaco o suo Delegato, dal Responsabile del servizio, dall'assistente sociale. Nel caso in cui trattasi di un intervento

integrato, (sociale e sanitario), la commissione, ove costituita, è integrata con la presenza di un rappresentante della ASL.

Articolo 6
Modalità di accesso e documentazione necessaria

1) La richiesta di ammissione al servizio di assistenza domiciliare deve essere debitamente compilata, a firma dell'interessato o di una persona delegata, su apposito modulo, e presentata all'ufficio servizi sociali del comune, corredata della dichiarazione ISEE e di idonee certificazioni mediche attestanti lo stato di salute del richiedente.
2) L'ufficio preposto al ricevimento della domanda si attiva attraverso la predisposizione di un progetto d'intervento individualizzato, determinato attraverso un'indagine socio-ambientale e patrimoniale dell'interessato; l'incidenza della situazione patrimoniale sarà determinante nella definizione della quota di partecipazione dell'utente alle spese inerenti il servizio.

Articolo 7
Istruttoria

1) L'istruttoria deve essere svolta entro, e non oltre, 30 giorni dalla presentazione della richiesta, completa di tutta la documentazione.
2) Il Responsabile del servizio o un suo delegato provvede successivamente a comunicare all'interessato la decisione dell'Ufficio Servizi sociali ed in particolare: prestazione, numero di ore ammesse, e quota di partecipazione alla spesa se dovuta.
3) Prima dell'erogazione del servizio, gli utenti ammessi, su invito del Responsabile del Servizio firmano l'impegno alla corresponsione della quota di partecipazione. In caso di rifiuto a firmare detto impegno da parte dell'assistito o di uno degli obbligati per legge al mantenimento, il servizio non sarà attivato.
4) Per gli anni successivi al primo, il Responsabile del Servizio comunicherà all'assistito solamente eventuali variazioni intervenute nelle modalità di erogazione del servizio e della quota di partecipazione alle spese, anche se derivanti da variazioni reddituali dell'assistito.

Articolo 8
Determinazione della quota di partecipazione a carico dell'utente

1) La situazione economica e di disagio del nucleo familiare sono elementi essenziali nella determinazione delle priorità per la fruizione del servizio di assistenza domiciliare.
2) L'utente partecipa al costo del servizio con una quota fissa mensile, cui si aggiunge un contributo in percentuale al costo del servizio determinato in funzione dell'indicatore di cui al Dlgs 109/98 (ISEE).

3) La determinazione della quota di partecipazione da determinarsi secondo i criteri di cui al comma precedente è effettuata annualmente dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle misure delle tariffe per la fruizione di servizi del Comune, ovvero in corso d'anno qualora ricorrano i presupposti per dover procedere a variazioni.

Articolo 9
Cessazione, sospensione o riduzione del servizio

1) Il Servizio può cessare in caso di:
   a) richiesta scritta dell'utente;
   b) decesso o ricovero definitivo presso istituti lontani dall'ambito territoriale (dove per ambito territoriale si intende il Distretto);
   c) qualora vengano meno i requisiti minimi che hanno determinato l'ammissione al servizio.

2) Il Servizio può essere sospeso nei seguenti casi:
   a) assenza temporanea dell'utente;
   b) qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio;
   c) in ogni caso qualora l'utente non adempia all'obbligo di partecipare al costo del servizio secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 9 del presente regolamento.

Articolo 10
Disposizioni finali ed entrata in vigore

1) Il presente regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2008.